

GUIDA OPERATIVA: INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DELL'INDAGATO (CASS. PEN. N. 36332/2026)

PRINCIPIO GIURIDICO E VIZI PROBATORI

INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI INFORMALI

Le parole rese dall'indagato e riportate solo nella CNR non costituiscono prova.

INUTILIZZABILITÀ PATOLOGICA NON SANABILE

Il consenso delle parti all'acquisizione degli atti non sana la violazione

REQUISITI TASSATIVI DI VALIDITÀ

Per l'uso processuale occorrono la verbalizzazione rituale e la firma del dichiarante.

QUALIFICAZIONE ED ERRORI DA EVITARE IN ATTIVITÀ OPERATIVA

INFORMAZIONI SOLLECITATE (ART. 350 C. 5-6 C.P.P.)



Risposte fornite senza difensore sul posto: vietate sia la verbalizzazione sia l'utilizzazione.

DICHIARAZIONI SPONTANEE (ART. 350 C. 7 C.P.P.)



Libere e non sollecitate: richiedono contestuale verbale formale e sottoscrizione.

VALORIZZAZIONE DEI RISCONTRI OGGETTIVI

Documentare sempre prove autonome quali possesso, luogo di occultamento e reperti.

SOLLECITATA SUL POSTO (SENZA DIFENSORE)

Art. 350, commi 5-6 c.p.p.

ESITO: DIVIETO DI VERBALIZZAZIONE E INUTILIZZABILITÀ ASSOLUTA

SPONTANEA NON SOTTOSCRITTA

Art. 350, comma 7 c.p.p.

ESITO: INUTILIZZABILE SE PRIVA DI VERBALE E FIRMA

TRASCRIPTA SOLO NELLA CNR

Art. 357 / Art. 191 c.p.p.

ESITO: INUTILIZZABILE; IL CONSENSO DELLE PARTI NON SANA IL VIZIO